



*TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA CAMPANIA*

*RASSEGNA MENSILE*

*Massime*

*LUGLIO-AGOSTO 2024*





*Ufficio del processo per il  
Tribunale Amministrativo Regionale Per la Campania  
Sede di Napoli*

La giurisprudenza amministrativa  
*Anno 2024*

## *Sommario*

<b>AMBIENTE</b>	<b>7</b>
<b>TAR CAMPANIA, SEZ. V, 3 LUGLIO 2024, N. 4099- PRES. ABRUZZESE, EST. MAFFEI.</b>	<b>7</b>
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – ART. 24 D.P.R. N. 380/2001- REGOLARITÀ URBANISTICA ED EDILIZIA- DEFINIZIONE DI VOLUME TECNICO	7
<b>APPALTI</b>	<b>8</b>
<b>TAR CAMPANIA, SEZ. IV, 23 LUGLIO 2024, N. 4092 – PRES. SEVERINI, EST. LO SAPIO</b>	<b>8</b>
CONTRATTI PUBBLICI – DIRITTO DI ACCESSO – RISERVATEZZA – SEGRETO TECNICO O COMMERCIALE	8
<b>TAR CAMPANIA, SEZ. VI, 25 LUGLIO 2024, N. 4387 – PRES. SCUDELLER, EST. SPATUZZI</b>	<b>8</b>
CONTRATTI DELLA P.A. – APPALTI DI FORNITURE E POSA IN OPERA – ESCLUSIONE – NULLITÀ - TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE – CLAUSOLA CHE PREVEDE IL SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO	8
<b>COMMERCIO</b>	<b>10</b>
<b>TAR CAMPANIA, SEZ. III, 2 SETTEMBRE 2024, N. 4786 – PRES. PAPPALARDO, EST. GIANANTE</b>	<b>10</b>
ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALE – REQUISITI – CERTIFICATO DI AGIBILITÀ – NECESSITÀ ANCHE DELLA CONFORMITÀ DELL’OPERA AL PROGETTO PRESENTATO – INAMMISSIBILITÀ IN CASO DI ABUSI EDILIZI – INSUFFICIENZA DI UNA MERA DOMANDA DI CONDONO – NON CONFIGURABILITÀ DI UNA AGIBILITÀ PROVVISORIA	10
<b>DEMANIO</b>	<b>11</b>
<b>TAR CAMPANIA, SEZ. VII, 4 SETTEMBRE 2024, N. 4816 – PRES. LIGUORI, EST. IANNIELLO</b>	<b>11</b>
DEMANIO – CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME – AFFIDAMENTO – RICORSO INCIDENTALI – ACCOLTO – IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO – ART. 97 COST	11
<b>EDILIZIA E URBANISTICA</b>	<b>12</b>
<b>TAR CAMPANIA, SEZ. VI, 27 AGOSTO 2024, N. 4730 – PRES. SCUDELLER, EST. VAMPA</b>	<b>12</b>
EDILIZIA - SILENZIO – COMMISSARIO AD ACTA – NATURA DEI PROVVEDIMENTI COMMISSARIALI – ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI COMMISSARIALI	12
	4

<b><u>ESPROPRIAZIONI</u></b>	<b>13</b>
<b>TAR CAMPANIA, SEZ. V, 5 LUGLIO 2024, N. 4127- PRES. ABRUZZESE, EST. D'ALTERIO.</b>	<b>13</b>
ACQUISIZIONE SANANTE IN SEDE DI OTTEMPERANZA - ART. 42 BIS T.U.E.- NOVAZIONE DELL'OBLIGAZIONE RISARCITORIA	13
<b><u>OTTEMPERANZA</u></b>	<b>14</b>
<b>TAR CAMPANIA, SEZ. V, 10 LUGLIO 2024, N. 4182- PRES. ABRUZZESE, EST. MAFFEI.</b>	<b>14</b>
GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA- ART 114 C.P.A.- EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO ESTINTIVO DEL GIUDIZIO SUI POTERI DEL COMMISSARIO AD ACTA	14
<b>TAR CAMPANIA, SEZ. VI, SENT. 25 LUGLIO 2024, N. 4392 – PRES. SCUDELLER, EST. SPATUZZI</b>	<b>14</b>
OTTEMPERANZA – OTTEMPERANZA DI CHIARIMENTI – DANNO DA ECCESSIVA DURATA DEL PROCESSO – DANNO MORALE	14
<b><u>PUBBLICO IMPIEGO</u></b>	<b>16</b>
<b>TAR CAMPANIA, SEZ. V, 3 LUGLIO 2024, N. 4182 - PRES. ABRUZZESE, EST. DI VITA.</b>	<b>16</b>
PUBBLICO IMPIEGO- PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE- L.N. 234/2021- TITOLI LEGITTIMANTI L'ACCESSO ALLA SELEZIONE	16
<b><u>SCUOLA E UNIVERSITA'</u></b>	<b>17</b>
<b>TAR CAMPANIA, SEZ IV, 23 LUGLIO 2024, N. 4352 – PRES. SEVERINI, EST. FLAMMINI</b>	<b>17</b>
ISTRUZIONE – RIDIMENSIONAMENTO SCOLASTICO – COMUNE MONTANO – OBBLIGO DI MOTIVAZIONE	17
<b>TAR CAMPANIA, SEZ. II, 14 AGOSTO 2024, N. 4632 – PRES. CORCIULO EST. MADDALENA</b>	<b>17</b>
UNIVERSITÀ - CONCORSI - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI – PUBBLICAZIONE SUL SITO ONLINE	17
<b>TAR CAMPANIA, SEZ. II, 26 AGOSTO 2024, N. 4695 – PRES. CORCIULO EST. AMORIZZO</b>	<b>18</b>
UNIVERSITÀ – DECANDENZA DALLO STATUS DI STUDENTE – ART. 149 T.U. 31 AGOSTO 1933 N. 1592.	18



**Tar Campania, Sez. V, 3 luglio 2024, n. 4099- Pres. Abruzzese, Est. Maffei.**

*AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – ART. 24 D.P.R. N. 380/2001- REGOLARITÀ URBANISTICA ED EDILIZIA-  
DEFINIZIONE DI VOLUME TECNICO*

La necessità di vagliare la compatibilità urbanistico- edilizia di un locale adibito ad attività commerciale s'impone anche nel procedimento finalizzato al rilascio dell'AUA.

Sotto questo profilo, si evidenzia che la realizzazione di un silos con altezza superiore a quella assentita dai titoli edilizi rilasciati, rappresenta un elemento idoneo a ritenere l'impianto non in regola sul versante urbanistico- edilizio.

Invero, in base alla definizione di "volume tecnico" rinvenibile al punto n. 31 dell'intesa del 20.10.2016 per la definizione del regolamento edilizio-tipo, raggiunta tra Stato, Regioni e Comuni ai sensi dell'art. 4 comma 1 sexies del d.p.r. n. 380/2001, deve considerarsi che il silos non è annoverabile tra i volumi tecnici e, pertanto, la sua realizzazione deve rispettare i limiti di altezza previsti per l'area ovvero quelli previsti nell'originario permesso di costruire.

#### **Note**

*Con la pronuncia in commento, il Collegio ha respinto il ricorso proposto avverso l'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Sessa Aurunca, atteso che il predetto resistente aveva disposto l'archiviazione dell'istanza presentata dalla ricorrente al fine di conseguire la domandata AUA. Nel dettaglio, l'amministrazione ha ritenuto la documentazione presentata nel corso dell'istruttoria procedimentale inidonea sia a comprovare l'esistenza di un valido titolo edilizio a supporto delle modifiche realizzate sull'impianto sede dell'attività industriale rispetto all'originario permesso di costruire, sia il possesso dei requisiti necessari per ottenere l'agibilità dei locali.*

*Invero, muovendo dall'analisi della natura e della consistenza delle contestate opere abusive, dalla relazione di sopralluogo del 12/10/2023, è emersa la non conformità di parte delle opere realizzate sull'impianto oggetto della richiesta di AUA rispetto al Permesso in Sanatoria e all'originaria Concessione Edilizia. In particolare, è stata accertata la maggiore altezza del SILOS n. 2, dai 36.00 m assentiti ai circa 55.00 m rilevati, nonché la maggiore altezza anche del SILOS n. 1 pari a 36,80 m.*

*Secondo la parte ricorrente, tale difformità non era da ritenersi censurabile in quanto il manufatto era stato già assentito e, in ogni caso, il silos costituiva un volume tecnico non soggetto al preventivo rilascio di un titolo edilizio.*

*La Sezione, al contrario, ha aderito al più rigoroso orientamento secondo cui un silos non è annoverabile tra i volumi tecnici, di tal che ha considerato che la struttura dovesse rispettare i limiti di altezza previsti per l'area ovvero quelli previsti nell'originario permesso di costruire.*



**Tar Campania, Sez. IV, 23 luglio 2024, n. 4092 – Pres. Severini, Est. Lo Sapio**

*CONTRATTI PUBBLICI – DIRITTO DI ACCESSO – RISERVATEZZA – SEGRETO TECNICO O COMMERCIALE*

In materia di contratti pubblici (art 53 d.lgs. 50/16), il punto di equilibrio tra diritto di accesso e riservatezza è costituito dalla “motivata e comprovata dichiarazione” con cui si esprime l’opposizione per riservatezza tecnica, sul presupposto che la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve essere riservata non a qualsiasi elemento espressivo di originalità organizzativa, a generici aspetti tecnici o a peculiari tempistiche delle soluzioni proposte, bensì a specifiche elaborazioni o ricerche ulteriori in grado di aggiungere valore alla proposta offerta solo se non conosciute da terzi.

**Note**

*Il Collegio, pur dichiarando improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di annullamento del provvedimento di aggiudicazione, ha accolto la domanda di accesso ex art 116 c.p.a., sussistendone i presupposti processuali e sostanziali.*

*La disciplina dettata dall’art 53 d.lgs. 50/16, vigente ratione temporis, soddisfa l’esigenza di contemperare la trasparenza, connessa al regolare svolgimento della gara, e la riservatezza dei concorrenti: in presenza di segreti tecnici o commerciali il diritto di accesso è escluso, salva la sua riepansione, nel rispetto del principio di stretta indispensabilità conoscitiva, in caso di accesso documentale difensivo. Invero, delimitata la nozione di segreto esclusivamente a specifiche elaborazioni o ricerche ulteriori in grado di aggiungere valore all’offerta solo se non conosciute da terzi, il diniego di accesso deve essere motivato da esigenze di riservatezza a fronte delle quali l’ostensione documentale possa determinare una effettiva violazione del know-how aziendale o dei segreti tecnici e commerciali del partecipante alla gara, in modo da incidere sulla relativa capacità concorrenziale nel mercato di riferimento.*

**Tar Campania, sez. VI, 25 luglio 2024, n. 4387 – Pres. Scudeller, Est. Spatuzzi**

*CONTRATTI DELLA P.A. – APPALTI DI FORNITURE E POSA IN OPERA – ESCLUSIONE – NULLITÀ - TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE – CLAUSOLA CHE PREVEDE IL SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO*

È legittima la clausola del disciplinare di gara che prescrive a pena di esclusione l’espletamento del sopralluogo alla presenza del personale dell’amministrazione, laddove la complessità dell’appalto e la peculiarità dello stato dei luoghi richiedano tale adempimento per la formulazione di un’offerta affidabile e consapevole.

Tale clausola non contrasta con dell’art. 10, comma 2, D.lgs. 36/2023 secondo cui “le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte”, in quanto l’omissione dell’adempimento richiesto si configura, più che come una causa di esclusione di natura formale, come un’ipotesi di carenza sostanziale dell’offerta e del suo contenuto.

### **Note**

*La pronuncia in commento perimetra l'ambito applicativo dell'art. 10, comma 2 D.lgs. 36/2023 precisando che l'amministrazione, nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, può ritenere il sopralluogo "assistito" indispensabile alla formulazione di un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto, basata su una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi. In tale prospettiva il sopralluogo risulta strettamente connesso alla formulazione dell'offerta e ne costituisce un elemento essenziale.*

*Diversamente, la norma che sancisce la nullità delle clausole che prevedono cause di esclusione diverse da quelle tassativamente previste dalla legge fa riferimento alle cause di esclusione di natura formale.*

*Il Collegio rammenta inoltre che, mentre la stazione appaltante ha l'onere di chiarire nella disciplina di gara l'effettiva portata dei requisiti richiesti, spetta all'operatore economico, in ossequio al principio di auto responsabilità, quale precipitato degli obblighi di buona fede e correttezza, assumere una condotta confacente alla diligenza che viene richiesta a chi riveste una determinata qualifica professionale.*

**TAR Campania, Sez. III, 2 settembre 2024, n. 4786 – Pres. Pappalardo, Est. Giansante**

*ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALE – REQUISITI – CERTIFICATO DI AGIBILITÀ – NECESSITÀ ANCHE DELLA CONFORMITÀ DELL'OPERA AL PROGETTO PRESENTATO – INAMMISSIBILITÀ IN CASO DI ABUSI EDILIZI – INSUFFICIENZA DI UNA MERA DOMANDA DI CONDONO – NON CONFIGURABILITÀ DI UNA AGIBILITÀ PROVVISORIA*

Il legittimo esercizio dell'attività commerciale è ancorato, oltre alla disponibilità giuridica e alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali in cui essa viene posta in essere, anche al certificato di agibilità.

Ai fini dell'agibilità, in particolare, ai sensi del comma 1 dell'art. 24 del d.P.R. n. 380/2001, oltre alla sussistenza delle “condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati”, occorre anche la “conformità dell'opera al progetto presentato”, circostanza questa che esclude qualsiasi fattispecie di abuso.

Ne consegue che, sotto questo profilo, l'agibilità non può fondarsi sulla presentazione di una mera domanda di condono, posto che essa, prima del rilascio della sanatoria, non integra la sussistenza di un titolo e le opere realizzate sono comunque da considerare abusive in quanto prive di abilitazione. Né tantomeno può ritenersi configurabile l'ottenimento di una agibilità “provvisoria” nelle more della definizione del procedimento di condono, la quale rappresenterebbe un provvedimento atipico in quanto non previsto dall'ordinamento e come tale non applicabile.

**Tar Campania, sez. VII, 4 settembre 2024, n. 4816 – Pres. Liguori. Est. Ianniello**

*DEMANIO – CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME – AFFIDAMENTO – RICORSO INCIDENTALI – ACCOLTO – IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO – ART. 97 COST*

Deve ritenersi che la partecipazione dell'odierna ricorrente configuri una di quelle ipotesi che determinano una differente posizione di partenza nella partecipazione alla procedura per l'affidamento della concessione o, in altri termini, una disomogeneità di partenza per la particolare posizione in cui tale concorrente veniva a trovarsi. Tale rilievo costituisce applicazione dei più generali principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, i quali oltre che essere il cardine del Trattato e delle direttive comunitarie in materia, costituiscono altresì invero dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, ex art. 97 Cost., che sovrintendono all'azione amministrativa, nonché della stessa libertà di iniziativa economica, ex art. 41 Cost., che non potrebbe essere seriamente tale laddove l'ordinamento ammettesse, in generale e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, posizioni di vantaggio ovvero squilibri e/o disomogeneità di trattamento e di rapporti.

**Note**

*In tale decisione il TAR ha ribadito la giurisprudenza consolidata secondo cui le concessioni demaniali marittime devono essere affidate mediante procedura di gara, nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici. Nel caso di specie il Collegio ha rilevato come la procedura paraconcorsuale indetta dalla Regione non contemplasse alcuno strumento di eliminazione del vantaggio competitivo in capo alla concessionaria uscente.*

**Tar Campania, sez. VI, 27 agosto 2024, n. 4730 – Pres. Scudeller, Est. Vampa**

*EDILIZIA - SILENZIO – COMMISSARIO AD ACTA – NATURA DEI PROVVEDIMENTI COMMISSARIALI – ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI COMMISSARIALI*

Sono pienamente applicabili alla potestà commissariale i principi generali in materia di autotutela, con particolare riguardo al rispetto del limite temporale stabilito dall'art 21-nonies e della conseguente consumazione del potere.

Se è vero che l'an e il telòs della funzione demandata al commissario sono da rinvenire nella pronuncia giurisdizionale da portare ad esecuzione; è altresì indubitabile che il quomodo e il quid di essa funzione si modulano facendo applicazione delle regole e dei principi generali cui deve sempre e comunque informarsi l'azione amministrativa.

L'annullamento della determinazione del commissario implica in ogni caso l'esaurimento della valenza effettuale della sentenza con la quale il giudice amministrativo condanna l'amministrazione a pronunciarsi e nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia della stessa. L'adozione di una espressa risposta alla primigenia istanza mercé l'azione commissariale determina invero l'integrale esecuzione della pronuncia giudiziale sul silenzio.

#### **Note**

*Con la decisione in commento il Collegio riconduce l'esercizio del potere del commissario ad acta nell'ambito dell'ordito normativo che regola l'esercizio del potere amministrativo.*

*La natura di ausiliario del Giudice, affermata dalla Adunanza Plenaria (CdS, a.p., 25 maggio 2021, n. 8), non è messa in discussione dal fatto che il commissario, nel dare esecuzione alla decisione giudiziale, debba adottare atti amministrativi, anche effettuando in luogo dell'Amministrazione inadempiente valutazioni e scelte normalmente rientranti nell'esercizio del potere discrezionale della stessa; come nel caso in cui, stante la perdurante inerzia dell'amministrazione, egli debba provvedere sull'istanza del cittadino senza che la sentenza abbia determinato il contenuto del potere da esercitare.*

*Il fondamento e la funzione del potere commissariale non valgono dunque a sottrarre l'esercizio dello stesso alla applicabilità degli ordinari principi che governano l'agere amministrativo, cui il commissario ad acta si sostituisce. La violazione di tali principi determina l'illegittimità dei relativi provvedimenti adottati, censurabili ai sensi dell'art. 117 co. 4 c.p.a.*

**Tar Campania, Sez. V, 5 luglio 2024, n. 4127- Pres. Abruzzese, Est. D'Alterio.**

*ACQUISIZIONE SANANTE IN SEDE DI OTTEMPERANZA - ART. 42 BIS T.U.E.- NOVAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE RISARCITORIA*

L'adozione del provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis rientra tra gli atti che è in facoltà dell'amministrazione adottare, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, fino alla eventuale adozione di un diverso provvedimento da parte del Commissario *ad acta*.

All'adozione del provvedimento di acquisizione consegue un mutamento del titolo della pretesa che il proprietario espropriato può vantare. Difatti, l'obbligazione di corrispondere il risarcimento del danno conseguente all'illegittima occupazione, risulta, a seguito dell'adozione del provvedimento di acquisizione, novata e assorbita dal più complesso obbligo di corrispondere l'indennità omnicomprensiva, prevista dall'articolo 42 *bis* TU Espropri, che racchiude in sé tutto quanto riconosciuto e spettante, in base all'ordinamento, a titolo di ristoro patrimoniale e non patrimoniale, al proprietario del bene illegittimamente appreso dall'amministrazione.

#### **Note**

*Con ricorso all'esame del Collegio, i ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza della stessa Sezione, con la quale, accertata la condizione d'illecita detenzione (e trasformazione) del suolo da parte dell'amministrazione resistente è stato dichiarato l'obbligo civilistico del Comune di procedere al ripristino del diritto di proprietà, mediante restituzione dei suoli occupati, detenuti e trasformati in assenza di titolo legittimante, previa demolizione dei manufatti ivi realizzati, con condanna al risarcimento per la perdita della disponibilità dei beni per il periodo di occupazione illegittima, da computarsi alla stregua dei criteri fissati ex art. 34, comma 4, c.p.a., oltre al pagamento delle spese di lite.*

*Tuttavia, prima dell'insediamento del Commissario ad acta, il Comune ha adottato il decreto di acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis T.U. Espropri.*

*Detto provvedimento è stato contestato dalla difesa di parte ricorrente, asserendone la natura sostanzialmente elusiva del giudicato per violazione dei criteri di quantificazione del danno da illecita occupazione.*

*La Sezione ha ritenuto che nella possibilità per l'Amministrazione di attivarsi per il legittimo acquisto della proprietà dell'area certamente rientra l'adozione del provvedimento ex art. 42 bis del citato testo unico, finalizzato appunto alla regolarizzazione della illecita detenzione dell'altrui proprietà, previa corresponsione di un'indennità alla parte proprietaria, comprensiva, oltre che del corrispettivo per la perdita del bene, anche delle ulteriori poste a ristoro dei pregiudizi patrimoniali (ivi compreso il pregiudizio spettante quale ristoro per il periodo di occupazione illegittima) e non patrimoniali subiti, secondo i parametri previsti dall'articolo richiamato.*

## OTTEMPERANZA

**Tar Campania, Sez. V, 10 luglio 2024, n. 4182- Pres. Abruzzese, Est. Maffei.**

*GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA- ART 114 C.P.A.- EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO ESTINTIVO DEL GIUDIZIO SUI POTERI DEL COMMISSARIO AD ACTA*

Il compito del commissario ad acta non è quello di esercitare poteri amministrativi funzionalizzati alla cura dell'interesse pubblico, bensì quello di dare attuazione alla pronuncia del giudice, anche eventualmente attraverso l'esercizio di poteri amministrativi non esercitati, dei quali il comando contenuto in sentenza costituisce il fondamento genetico e l'approdo funzionale, anche sotto il profilo del limite temporale dell'incarico. Di conseguenza, il commissario ad acta può essere chiamato ad adottare atti dalla natura giuridica e dai contenuti più vari: da quelli volti al pagamento di somme di denaro, cui l'amministrazione è stata condannata, ai provvedimenti amministrativi di natura vincolata, - che trovano, come nella specie, già nella sentenza che ha concluso il giudizio di cognizione la propria conformazione - fino ai provvedimenti di natura discrezionale, che solo eventualmente possono trovare nella sentenza ragioni e limiti della valutazione e della scelta che il commissario deve effettuare in luogo dell'amministrazione.

### Note

*Con la sentenza in commento, il Collegio ha respinto il reclamo proposto dalla Finimm S.r.l. avverso la Delibera del Commissario ad acta con cui quest'ultimo aveva rideterminato l'indennizzo dovuto alla società ricorrente per l'occupazione di suoli di sua proprietà.*

*È stata ritenuta, invero, priva di fondamento la censura con cui la società reclamante ha sostenuto la nullità della predetta determinazione, essendo stata assunta, in tesi di parte, con carenza assoluta di potere da parte del commissario ad acta in quanto decaduto dall'incarico conferitogli in ragione della mancata tempestiva riassunzione del giudizio di ottemperanza da parte degli enti resistenti.*

*La Sezione ha ritenuto che, nel caso di specie, i poteri del Commissario ad acta fossero da reputarsi salvi, non richiedendo l'esercizio dei suddetti un formale ri-conferimento dell'incarico da parte del TAR a seguito della riassunzione del giudizio di secondo grado.*

**Tar Campania, sez. VI, sent. 25 luglio 2024, n. 4392 – Pres. Scudeller, Est. Spatuzzi**

*OTTEMPERANZA – OTTEMPERANZA DI CHIARIMENTI – DANNO DA ECCESSIVA DURATA DEL PROCESSO – DANNO MORALE*

Il pagamento delle somme riconosciute dal giudice ordinario a titolo di riparazione per eccessiva durata della procedura fallimentare va disposto - in pendenza della procedura - a favore del ricorrente/fallito e non del curatore fallimentare, nel caso in cui il ricorrente abbia fatto valere dinanzi alla Corte di Appello unicamente il danno morale.

Le somme spettanti a titolo di risarcimento del danno morale, attesa la natura strettamente personale, sin dall'origine, del relativo diritto, rientrano, per giurisprudenza ormai consolidata, nella previsione

di cui all'art. 46, comma 1, n.1) RD n. 267 del 1942, secondo cui “Non sono compresi nel fallimento: 1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;”

### **Note**

*La presente decisione trae origine da un'istanza di chiarimenti presentata dal commissario ad acta in merito all'ottemperanza del decreto con il quale il giudice ordinario ha accolto la richiesta di risarcimento del danno derivante dalla compressione di taluni diritti e libertà fondamentali, connessa allo status di fallito e protrattasi oltre il tempo ragionevole della procedura.*

*Il mancato riconoscimento, nell'ambito del decisum del decreto oggetto di ottemperanza, di somme dovute a titolo di danno patrimoniale, implica che alcuna componente patrimoniale possa essere acquisita all'attivo del fallimento.*

*In tale occasione il Collegio rammenta che il giudice amministrativo dell'ottemperanza non ha la possibilità di integrare la decisione civile, essendo rigidamente vincolato al comando contenuto in sentenza; ove gli si riconoscesse una cognitio piena, con il potere di integrare la decisione del giudice ordinario, si ammetterebbe la sindacabilità attraverso il giudizio di ottemperanza del rapporto sottostante in relazione al quale difetta di giurisdizione.*



**Tar Campania, Sez. V, 3 luglio 2024, n. 4182 - Pres. Abruzzese, Est. Di Vita.**

*PUBBLICO IMPIEGO- PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE- L.N. 234/2021- TITOLI LEGITTIMANTI L'ACCESSO ALLA SELEZIONE*

Alle procedure di stabilizzazione indette ai sensi della L. n. 234/2021 possono partecipare anche i titolari di borse di studio che risultino in possesso degli altri requisiti di accesso previsti dal bando. Invero, la circolare della Giunta Regionale prot. n. 364421 del 13.7.2022 esclude solo in riferimento alla diversa stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 i titolari di borse di studio.

Una ricostruzione ermeneutica di segno contrario si porrebbe in contrasto con il *favor participationis* posto che, come noto, la normativa avente ad oggetto le procedure pubbliche deve essere interpretata nel senso di consentire la più ampia partecipazione possibile.

### **Note**

*Con la sentenza in commento, il Collegio ha accolto il ricorso proposto dall'istante con cui la stessa lamentava l'esclusione dalla procedura stabilizzazione indetta ai sensi dell'art. 1, comma 268, lett. b) della L. n. 234/2021 e dell'art. 4, commi 9 – quinquiesdecies, 9 – sexiesdecies e 9 – septiesdecies della L. n. 14/2023 di conversione del D.L. n. 198/2022, riservata al personale non dirigenziale – profilo Area amministrativa.*

*La ricorrente ha lamentato l'illegittimità dell'esclusione disposta dall'A.O. deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, con specifico riferimento alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, al difetto di motivazione e al possesso dei requisiti di partecipazione sostenendo di essere legittimata alla partecipazione in virtù di una borsa di studio conferita nel 2020 dall'AORN Ospedali dei Colli per attività di formazione e ricerca, nello stesso profilo richiesto dal bando (Area amministrativa), con qualifica di "data manager" e mansioni articolate in 36 ore settimanali in base all'organizzazione disposta dal Responsabile del Dipartimento.*

*La Sezione, sulla base della ricognizione delle prescrizioni inserite nella circolare della Giunta Regionale prot. n. 364421 del 13.7.2022, ha ritenuto di poter procedere ad un'interpretazione più ampia della disposizione regolante i requisiti di accesso, essendo, nel caso di specie, prevista una selezione tra i concorrenti; selezione che esclude, dunque, problemi di compatibilità con l'art. 97 Cost.*

**Tar Campania, sez IV, 23 luglio 2024, n. 4352 – Pres. Severini, Est. Flammini**

*ISTRUZIONE – RIDIMENSIONAMENTO SCOLASTICO – COMUNE MONTANO – OBBLIGO DI MOTIVAZIONE*

Nell'ambito della riorganizzazione del sistema scolastico previsto dal PNRR, il coinvolgimento di comuni montani impone alla Regione il rispetto di un più puntuale obbligo motivazionale, in considerazione sia della specificità degli stessi, evidenziata dalle deroghe normative alla disciplina di settore, sia della necessità di un concerto a livello locale.

**Note**

*Il Collegio ha accolto le censure del Comune montano ricorrente avverso due delibere della Regione, tali da privare dell'autonomia e della dirigenza il relativo polo scolastico.*

*Affermata, in quanto ente esponenziale della comunità di riferimento, la legittimazione attiva del Comune in relazione alla potestà della Regione circa il dimensionamento scolastico e preso atto del rilievo che il legislatore ha conferito alla natura di ente montano, come testimoniato dalle numerose deroghe alla disciplina di riferimento e dalla necessità, in tal caso, di raggiungere un concerto con gli enti locali interessati, la Sezione, pur riconoscendo alla Regione un autonomo potere in materia di riorganizzazione scolastica, la ritiene gravata da un più puntuale obbligo di motivazione, assente nel caso in esame, in ordine alle scelte intraprese e tale da veicolare l'effettiva attuazione del principio di sussidiarietà di rango costituzionale.*

**Tar Campania, Sez. II, 14 agosto 2024, n. 4632 – Pres. Corciulo Est. Maddalena**

*UNIVERSITÀ - CONCORSI - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI – PUBBLICAZIONE SUL SITO ONLINE*

In tema di procedure concorsuali, laddove il bando preveda espressamente che degli atti della procedura venga data notizia mediante la pubblicazione sul sito online dell'ente, il termine decadenziale di impugnazione di tali atti decorre dalla data di pubblicazione. Infatti, in relazione agli atti attinenti alla procedura concorsuale in corso, i partecipanti alla selezione sono onerati di un particolare onere di diligenza, previsto dal bando e giustificato dalla necessità di garantire il rispetto dei tempi della procedura, di consultare periodicamente il sito dell'Università per avere contezza dello stato del procedimento e degli atti adottati.

**Note**

*Nel caso di specie, parte ricorrente, partecipante ad un concorso bandito dall'Università Federico II di Napoli, agendo per l'esecuzione della sentenza della Sezione n. 1757/2021 con cui era stato accolto il ricorso avverso la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un RTD A per il settore scientifico disciplinare ICAR/14 "Composizione architettonica e urbana" presso il Dipartimento di Architettura, aveva anche impugnato il verbale della Commissione giudicatrice relativo alla valutazione dei candidati.*

*Sostenendo di aver avuto notizia della rinnovazione della procedura valutativa all'esito della sentenza n.1757/2021, solo con la notifica dell'appello incidentale presentato dal controinteressato, il ricorrente riteneva che quello della notifica fosse da considerarsi il dies a quo per l'impugnazione degli atti della procedura rinnovata presso il TAR competente.*

*Il Collegio, consapevole dell'orientamento del Consiglio di Stato (sez. III, 28 settembre 2018, n. 5570) secondo la quale la pubblicazione telematica degli atti costituisce una forma di pubblicità in grado di integrare di per sé gli estremi della conoscenza erga omnes dell'atto pubblicato e di far decorrere, così, il termine decadenziale di impugnazione solo quando sia prevista e prescritta da specifiche determinazioni normative, ha ritenuto che le proprie conclusioni non fossero con esso contrastanti. Ciò proprio in ragione dell'esistenza di una espressa previsione da parte del bando che prevedeva che il decreto rettorale di approvazione degli atti e dei verbali della Commissione giudicatrice sarebbero stati pubblicati sul sito web dell'ateneo.*

*Infatti, non essendo stata oggetto di impugnazione, tale previsione doveva ritenersi vincolante sul punto. Pertanto, in relazione all'azione di annullamento del verbale, il ricorso è stato dichiarato irricevibile.*

---

**Tar Campania, Sez. II, 26 agosto 2024, n. 4695 – Pres. Corciulo Est. Amorizzo**

*UNIVERSITÀ – DECADENZA DALLO STATUS DI STUDENTE – ART. 149 T.U. 31 AGOSTO 1933 N. 1592.*

L'art. 149 del T.U. 31 agosto 1933 n. 1592, in forza del quale coloro che, pure avendo adempiuto all'obbligo di versamento delle tasse dovute, debbono rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate se non sostengono esami per otto anni consecutivi, mira ad evitare che lo studente mantenga l'iscrizione, così giovandosi del superamento di esami avvenuto in un tempo risalente ad oltre otto anni, anche in assenza di alcun contatto con l'Ateneo. Ciò al fine di temperare l'interesse dello studente a conservare l'esito favorevole degli esami sostenuti con profitto e quello pubblico ad una ragionevole continuità temporale tra le varie prove di esame, necessaria a garantire un'effettiva maturazione culturale dello studente. Affinché lo studente conservi tale status, è pertanto necessario e sufficiente che questi sostenga effettivamente, anche con esito negativo, almeno un esame nel periodo indicato, non potendosi attribuire rilevanza ad un adempimento di tipo materiale, come la prenotazione, come tale inidoneo a dimostrare quella continuità nella preparazione che la norma mira a garantire.

**Note**

*Il Collegio si è allineato alla costante giurisprudenza secondo cui: "(...) in base all'art. 149 del R.D. n. 1592 del 1933, la decadenza dalla qualità di studente universitario è disposta se l'Università accerta la sussistenza del decorso di otto anni accademici senza che l'interessato abbia sostenuto, anche con esito negativo, una prova d'esame del corrispondente piano di studi". Nel caso di specie, seppur in assenza della verbalizzazione delle attività compiute dalla Commissione appositamente insediata per consentire al ricorrente di sostenere l'esame, non si è ritenuta raggiunta la prova del verificarsi della causa di decadenza prevista dal secondo comma dell'art. 149 T.U. 31 agosto 1933,*

*n.1592, non risultando elementi certi, dal materiale probatorio raccolto, per poter affermare che non si fosse svolta alcuna attività riconducibile all'espletamento dell'esame programmato.*



*Redattori massimario:*

*Funzionari U.P.P.: Gabriele Marasco, Giacomo Esposito*

*Redazione massime:*

*Funzionari UPP: Giacomo Esposito, Cristina Iacone, Gabriele Marasco, Carlotta Maresca, Valentina Pennarola, Martina Pesole*